

STATUTO

KAPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILENA CL NUCLEO CAPPÀ II 11

Numero REA: CL - 105331

Codice fiscale: 01880990856

Forma giuridica: SOCIETÀ' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 206/88 di Repertorio
STATUTO DELLA SOCIETA'
"KAPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel Comune di Milena (CL) la Società Cooperativa denominata:

"KAPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa, potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 4 (Oggetto sociale)

La società, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, ha per oggetto la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n.ro 381 dell' 8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività:

- la gestione di comunità familiari, educative, di comunità di accoglienza e di alloggio, di centri socio educativi e riabilitativi, residenze protette, case di riposo, centri diurni, case famiglia, case albergo per anziani, disabili e minori;
- la gestione di asili nido e centri per l'infanzia, spazi per bambini e per famiglie, nonché centri di aggregazione per bambini ed adolescenti, servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza, scuole materne;
- la gestione di centri estivi, ricreativi e di prima accoglienza anche per minorenni in attesa di giudizio;
- la prestazione di servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari, di servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e domicilia-

ri, di sostegno scolastico, tendenti anche a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa, di servizi di trasporto, di attività motoria, di psicomotricità, di musicoterapica e di attività sportivo-riabilitativa;

- l'attività di sostegno alle famiglie volte a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico ed educativo;
- la promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;
- la prestazione di servizi di carattere territoriale di assistenza domiciliare e di base, di assistenza tutelare, di assistenza domiciliare integrata;
- la gestione di comunità alloggio per persone con disturbi mentali, per tossicodipendenti ed alcolisti, per gestanti e/o per madri con figli a carico, di comunità familiari, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza per adulti e per ex-detenuti, case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale, alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
- la promozione e la gestione di centri sportivi e polisportivi, di laboratori agricoli, artigianali ed artistici rivolti anche a persone in stato di disagio, per l'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;
- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
- la gestione di centri di salute mentale, presidi per il trattamento delle tossicodipendenze e strutture eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno, presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, presidi per la tutela della salute mentale ed in particolare strutture residenziali e centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici, per il trattamento dei disturbi alimentari, dell'autismo, dell'Alzheimer e di altre patologie psichiatriche, strutture riabilitative, educative ed assistenziali per tossicodipendenti, residenze sanitarie medicalizzate e terapeutiche, nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette, centri semiresidenziali, centri residenziali per cure palliative;
- la gestione di strutture sociali e sanitarie, residenziali o semi residenziali, per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale, centri di aggregazione giovanile, sportelli o centri informati per giovani, donne, extracomunitari e stranieri, centri di accoglienza per profughi e rifugiati, centri di identificazione per stranieri ed extracomunitari, servizi di mediazione linguistica, servizi ludico ricreativi, infermieristici e fisioterapici, sia a domicilio che presso strutture, ausiliari - inservientistici, servizi di mense e refezione scolastica, trasporto sociale ed assistenza in scuolabus, telefonia sociale e telemedicina, telesoccorso, teleassistenza e telemonitoraggio;
- la gestione di centri di ascolto e consulenza per soggetti dializzati, neuropatici e sottoposti a trapianti, servizi di assistenza sociale, promozione e gestione di attività di pet therapy;
- l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale, di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
- la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistiche sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari;
- la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;
- la prestazione di servizi di consulenza psicologica, pedagogica e confronto su situazioni relazionali problematiche;

- la prestazione di servizi ed iniziative volte alla prevenzione del disadattamento sociale e della criminalità minorile, nonché al recupero di soggetti svantaggiati e di criminali, mediante interventi finalizzati al sostegno psicologico, pedagogico e culturale di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- l'assistenza integrata, mediante convenzioni con enti pubblici (ospedali e aziende sanitarie provinciali o locali) e con privati;
- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento psichico o fisico delle minoranze nella società;
- l'utilizzazione di ogni strumento per la diffusione della cultura come ad esempio mostre, conferenze, seminari corsi d'orientamento, di recupero e formazione inerenti all'oggetto sociale della cooperativa.

Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che fosse ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà pure assumere prestiti e mutui anche ipotecari nonché interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci utenti dei servizi e soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991.

A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, nè di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Possono essere ammessi soci volontari nella misura massima di metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

ART. 6 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione personale e/o professionale, delle specifiche competenze possedute;

- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

ART. 8 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 9 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che potrà esperire i necessari rimedi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 10 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le disposizioni di legge.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

ART. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione

avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenti di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico, possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo fra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

ART. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui art. 1243 cod.civ.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-

cesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

ART. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite fra i soci ne durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento della società.

ART. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le disposizioni di legge.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-

cietà segnalate dall'organo amministrativo nella redazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.91 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando, le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 18 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

Organi sociali

ART. 19 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato;

ART. 20 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 21 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dello statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 24 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 25 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 26 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 27 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 29 (Integrazione dell'organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del cod.civ., purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 30 (Compensi degli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominati.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposta delibera dell'organo amministrativo potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 32 (Collegio sindacale)

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 2477 c.c. o da altre norme di legge, nominano il Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dal Collegio sindacale, qualora questi abbia i requisiti di legge ed a questi vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

E' fatta salva una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo ove la legge disponga in tal senso.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 33 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23 lett.c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

ART. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 36 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

FIRMATO:MANTA SALVATORE, MONELLA VINCENZO, MANTA MARIA, MANTA GIUSEPPINA, AVELLINA CARMELA, ARNONE MASSIMO,
GIROLAMO SCOZZARO NOTAIO.

Copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 445/2000.

Bollo pagato con Modello Unico Informatico (M.U.I.) in occasione della registrazione.